

Venezia

198-PORT-DCOP

*Numero e data protocollo
contenuti nel messaggio
di Posta Elettronica Certificata
e nel file Segnatura.xml*

Spett.^{le}
Operatore Economico
**Trasmissione a mezzo di
piattaforma di e-procurement**

**PROCEDURA TELEMATICA ACCESSIBILE AD IMPRESE ITALIANE E COMUNITARIE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI UNA IMPRESA DA AUTORIZZARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE
28 GENNAIO 1994, N. 84, AD EROGARE, NEL PORTO DI CHIOGGIA, LA FORNITURA DI LAVORO
PORTUALE TEMPORANEO ALLE IMPRESE DI CUI AGLI ARTICOLI 16 E 18 DELLA MEDESIMA LEGGE.**

CIG B58AD58F75

N. GARA G00022

Riscontro quesito prot. n. 6460 del 20/03/2025

Si premette che la procedura in oggetto è volta al rilascio di una autorizzazione ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 84/1994.

La presente procedura, avente a oggetto l'individuazione di un'impresa da autorizzare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ad erogare, nel porto di Chioggia, la fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della medesima Legge, è disciplinata dal combinato disposto formato dalla citata Legge n. 84 del 1994 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36 del 2023). **Più in particolare quest'ultimo trova applicazione esclusivamente per la parte relativa al rispetto dei principi generali dell'evidenza pubblica** (cfr. economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica) e del possesso dei requisiti con particolare riferimento a quelli di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 nonché previsti dall'Allegato II.10, oltre che per le norme espressamente richiamate.

Con specifico riferimento al lavoro portuale temporaneo, infatti, l'articolo 17 della Legge n. 84 del 1994 prevede che l'Autorità, ai sensi del comma 2, possa autorizzare un'impresa – da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie – a fornire lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

Il comma 2 infatti recita: le **Autorità di Sistema Portuale (...)** autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, **la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali**, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie.

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

Il citato istituto della fornitura di lavoro permette ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali di usufruire di una prestazione di lavoro senza che ciò implichi l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alla stregua di quanto regolamentato dal D. Lgs. n. 276/2003.

Tutto ciò premesso, di seguito la risposta ai quesiti.

In riscontro alla comunicazione di cui all'oggetto si riportano i quesiti e le relative risposte:

Quesito:

- 1) Si chiede di conoscere i profili professionali per cui sarà attivato il servizio di ricerca, selezione e somministrazione;*
- 2) Si chiede conferma che per la stesura della relazione tecnica non sia previsto un limite numerico di pagine, un carattere ed interlinea particolare da utilizzare;*
- 3) Al fine della applicazione della cd. Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:*
 - Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;*
 - L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;*
 - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori. in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);*
 - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;*
 - La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;*
 - L'attuale fornitore;*
 - La FEE applicata.*

L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale.

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di una simmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni;

- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione

L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;

- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori. in caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato);

- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;

- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;

- L'attuale fornitore;

- La FEE applicata.

4) Si chiede di indicare il fabbisogno di ore complessive, anche presunte, relative all'appalto/fornitura di personale;

5) Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo, registrato dai lavoratori somministrati durante la precedente fornitura del servizio di somministrazione di lavoro, relativo alle assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi, permessi vari, etc. Si chiede di specificare il periodo temporale utilizzato come unità di misura per la registrazione del tasso richiesto;

6) Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs.81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro,

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



atteso che solo a quest'ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l'onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità;

7)In merito alla polizza assicurativa richiesta all'impresa aggiudicataria, si precisa che ai sensi dell'art. 35, comma 7 D.lgs. 81/2015 L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni e che, in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Perciò, l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. In capo alle agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Si evidenzia inoltre che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede quindi conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, sarà accettata la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura. Conseguentemente si chiede di procedere con una rettifica degli atti di gara;

8)In merito alla richiesta in piattaforma degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera, sul punto si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) è prestazione di natura intellettuale poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti somministrati soggiacciono alle direttive dell'utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale. In sostanza, nel contratto di somministrazione, l'Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore - secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi.

Si ritiene, quindi, che essendo il servizio di natura intellettuale, si applichi ad esso l'art. 108, comma 9 del Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023), che esclude la verifica in capo alla Stazione Appaltante del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza.

9)In merito all'art 6 del capitolato speciale di gara, si chiede per cosa sia dovuto il versamento del canone fisso annuo indivisibile di importo pari ad 2.585,00;

10)In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D.Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia.

Risposte:

QUESITO 1: Come previsto dall'art. 17 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii, l'impresa concorrente deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali (a titolo esemplificativo: palisti, gruisti, ecc...).

QUESTITO 2: si conferma che non vi sono vincoli in tal senso.

QUESITI 3,4,5: si veda la premessa. Come previsto dall'art. 17 della legge 84/1994 e ss.mm.ii., obiettivo della procedura è quello di individuare una impresa che fornisca manodopera temporanea non alla stazione appaltante, ma ai soggetti di cui agli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994 e ss.mm.ii. (imprese portuali. La stazione appaltante non ha in forza lavoratori somministrati, ma, come da previsioni previste dall'art. 17 legge 84/1994, è preposta al rilascio di una autorizzazione ad un'impresa atta a fornire in via esclusiva, manodopera portuale alle imprese di cui agli artt. 16 della medesima Legge.

La clausola sociale si applica quindi al personale dell'impresa attualmente autorizzata (la Soc. Cop. Serviport s.r.l.).

QUESITO 6: con riferimento alla ripartizione degli oneri derivanti dalla formazione da effettuarsi in favore lavoratori ex art. 17 della L. 84/1994 ss.mm.ii., si precisa che nell'ambito del lavoro portuale la legge 84/94 ha previsto una peculiare ipotesi di interposizione, che rende legittima la dissociazione tra titolare del rapporto di lavoro ed effettivo beneficiario della prestazione lavorativa.

L'art. 17 della L. 84/1994 ss.mm.ii., disciplina, infatti, la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Tale disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo è speciale e come previsto dall'art. 86, comma 5 del D.lgs. 276/2003 "ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui alla normativa vigente".

Come è noto, l'art. 17, comma 2 della L. 84/1994 ss.mm.ii. prevede che l'impresa autorizzata dall'Autorità di sistema a fornire lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali "deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali".

Il successivo comma 8 del medesimo articolo prevede, inoltre, che al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 realizzi iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Sulla base di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 17 L. 84/1994 ss.mm.ii. spetta all'impresa aggiudicataria garantire idonea formazione professionale ai fini dell'accesso alle attività portuali e ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori.

Dall'assetto normativo richiamato emerge un riparto di responsabilità che fa convergere in generale sull'utilizzatore le responsabilità sugli specifici obblighi di prevenzione e protezione relativi alla attività peculiare prestata in suo favore e legata alle specificità del luogo di lavoro e sul somministratore una responsabilità derivata dall'obbligo di informare e formare il lavoratore.

QUESITI 7 e 8: si veda la premessa.

QUESITO 9: trattasi di canone d'impresa, applicato per omogeneità rispetto a tutte le imprese che esercitano operazioni portuali in Porto.

QUESTITO 10: la prestazione consta di avviamento al lavoro su turni, con contropartita un corrispettivo onnicomprensivo di tutti i costi riferibili alla prestazione (ratei e imposte compresi).

Distinti Saluti

IL DIRETTORE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE

Dott. Gianandrea Todesco

Area di competenza: Area Lavoro e Coordinamento Operativo Portuale

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.